

DETERMINAZIONE DSAI/15/2022/COM

AVVIO DI DUE PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 16 giugno 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione” (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas” e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- il comunicato del 10 aprile 2017, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, di “Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse alle

Informazioni di stato relative alla separazione funzionale” (di seguito: comunicato del 10 aprile 2017);

- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 494/2021/E/com (di seguito: deliberazione 494/2021/E/com);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con il TIU l’Autorità ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. Le regole della separazione funzionale hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedire discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili e impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere (art. 2, comma 1).
- il TIUF disciplina, in sostituzione del TIU e per le medesime finalità (art. 3), i principali obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas a decorrere dall’1° gennaio 2016;
- l’articolo 23, comma 1, del TIUF prevede che le imprese esercenti una o più tra le attività di cui all’articolo 4, comma 1, del medesimo TIUF sono tenute a fornire le Informazioni di stato e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall’Autorità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto;
- la deliberazione GOP 35/08 ha, tra le altre cose, disposto gli obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico prevedendo l’invio delle informazioni anagrafiche di cui all’articolo 4 della deliberazione medesima e, all’articolo 6, l’aggiornamento di tali informazioni;
- con la determinazione 4/2017 e il comunicato del 10 aprile 2017, l’Autorità ha dato avvio alla raccolta delle comunicazioni connesse alle Informazioni di stato relative alla separazione funzionale, previste a carico di tutte le imprese che operano nelle attività di cui all’articolo 4, comma 1, del TIUF, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del TIUF;
- ai sensi dell’articolo 24 del TIUF, fatta salva la facoltà dell’Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi

Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all'articolo 23).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alcune società, tra cui CH4&POWER Italia S.r.l. e Fast Wind S.r.l., non hanno adempiuto all'obbligo di invio delle Informazioni di stato come previsto dal citato articolo 23, comma 1, del TIUF;
- pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con il punto 1 della deliberazione 494/2021/E/com, ha intimato i soggetti inottemperanti di adempiere al citato obbligo o, in alternativa, di verificare la correttezza di quanto dichiarato nell'Anagrafica operatori dell'Autorità, entro e non oltre il 20 dicembre 2021;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 494/2021/E/com è spirato senza che le predette società abbiano provveduto ad adempiere ai citati obblighi.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di due procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di CH4&POWER Italia S.r.l. e Fast Wind S.r.l.;
- sia opportuno invitare CH4&POWER ITALIA S.r.l. e Fast Wind S.r.l., nelle more dei procedimenti, ad inviare le Informazioni di stato o a modificare quanto indicato nell'Anagrafica Operatori in merito alle attività svolte, rappresentando che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini della determinazione del quantum dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare due procedimenti sanzionatori nei confronti di CH4&POWER ITALIA S.r.l. e Fast Wind S.r.l., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, del mancato rispetto del punto 1 della deliberazione dell'Autorità 494/2021/E/com e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile dei procedimenti l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione dei provvedimenti finali è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti ai presenti procedimenti a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti dei procedimenti, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a CH4&POWER ITALIA S.r.l. (P. IVA 08041800965) mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al seguente indirizzo Via Privata Cesare Battisti 2, 20122 Milano (MI) e a Fast Wind S.r.l. (P. IVA 02866640796) mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al seguente indirizzo Via Firenze 52, 88900 Crotone (KR) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 16 giugno 2022

Il Direttore
avv. Michele Passaro